

asp
Città di Piacenza
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. 2854 del 02/03/2016

All n. /

Pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP Città di Piacenza

A tutti gli interessati

**Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO EDILIZIO DELL’IMMOBILE DI VIA GASPARE LANDI N.8, PIACENZA DA DESTINARE A STRUTTURA SOCIO-SANITARIA DEDICATA AD UTENTI AFFETTI DA AUTISMO - CIG N. 6750200940 - Codice CUP: G31E15001130009.
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO DA N. 9 A N. 26**

Si riportano di seguito le richieste di chiarimento, con le relative risposte, pervenute alla scrivente Stazione appaltante. Si richiamano interamente quelle precedentemente fornite (da n. 1 a n. 8) nella nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016, pubblicate sul sito istituzionale dell'ASP.

9. Richiesta di chiarimento: “...premessi che siamo in possesso di attestazione Soa per la categoria OG1 – Classifica IVbis, in relazione alla gara in oggetto vorremmo sapere se per la categoria OG11 è necessario partecipare in ATI.

Inoltre la categoria OS4 è interamente subappaltabile? L'importo dell'eventuale suo subappalto rientra nel 30% della prevalente oppure va considerato a parte?”

9. Chiarimento: In merito al quesito posto si rimanda alla risposta della richiesta di chiarimento n. 1 di cui alla nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016, pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP. Inoltre si precisa che le lavorazioni inerenti alla categoria OS 4 sono subappaltabili nei limiti dell'importo del 30% dell'intero contratto di appalto (pertanto suddetta categoria è interamente subappaltabile), così come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, art. 105. L'eventuale subappalto della categoria OS4 va computato sull'intero importo del contratto.

10. Richiesta di chiarimento: “...in merito alla gara in oggetto avrei necessità di alcuni chiarimenti circa le categorie necessarie per la qualificazione.

CAT OG1 PREVALENTE

OS6 SERRAMENTI

OS7 FINITURE

OG11 IMPIANTI

Il disciplinare, a pag. 3, specifica che nella CAT OG1 è compresa la CAT OS4, ma che tale categoria non si rileva ai fini della qualificazione, viene indicata solo ai fini del subappalto.

A pagina 6 però viene richiesto (in mancanza di SOA) per la categoria OS4 e la CAT OG11 la dimostrazione del possesso dei requisiti in base all'art. 90 DPR 207/2010.

E per le categorie OS6 e OS7?”

10. Chiarimento: Si rimanda ai chiarimenti nn. 1 e 4 riportati nella nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016, pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP. Si precisa che le categorie OS6 e OS7 non sono a qualificazione obbligatoria.

11. Richiesta di chiarimento: “in riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a porre seguente quesito relativo alla cauzione provvisoria:

- 1) *se deve essere autenticata da notaio?;*
- 2) *se possibile emettere la cauzione in firma digitale e presentarla su supporto informatico CD-ROM?;*
- 3) *deve essere firmata da tutti i componenti del costituendo raggruppamento ?”*

11. Chiarimento: Si sottolinea, in relazione al quesito chiesto, quanto segue.

- 1) Per la garanzia provvisoria, presentata sotto forma di fidejussione, non è obbligatoria l'autentica del notaio.
- 2) E' possibile emettere la cauzione con firma digitale purché sia prodotto il file siglato digitalmente su supporto informatico (inserito nella documentazione amministrativa) nonché stampata la cauzione con relativo codice di controllo (da inserire sempre nella documentazione amministrativa)”.
3) In caso di Rti, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento e sottoscritta dalla Capogruppo, mentre non è necessario la firma delle altre ditte (in tal senso Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011 n. 3924; Id., sez. V, 7 aprile 2011 n. 2169).

12. Richiesta di chiarimento:” *...in riferimento alla procedura di gara in oggetto con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:*


1. *La lavorazioni in categoria OS6 e OS4 sono interamente subappaltabili qualificandosi con la categoria prevalente OG1?*
2. *Il disciplinare di gara a pag. 11 punto 4 chiede il possesso dei requisiti per l'impresa sprovvista della categoria OS4, si chiede conferma che tali requisiti non debbano essere posseduti qualificandosi con la categoria prevalente OG1 e dichiarando il subappalto della categoria OS4*
3. *Gli allegati n° 3 e n° 4 sono alternativi tra loro o devono essere presentati entrambi?*
4. *Nel caso di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dal consorziato indicato in gara dal consorzio al posto del consorzio stesso? In tal caso il sopralluogo va effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico o procuratore o dipendente dell'impresa consorziata?”*

12. Chiarimento: In ordine ai quesiti posti si rappresenta quanto segue.

1. Le lavorazioni OS6 e OS4 sono subappaltabili interamente perché rientranti nella soglia del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto; soglia indicata dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 (si veda altresì chiarimento n. 1 di cui alla nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016).
2. Nella fattispecie in esame in cui vi sia l'intenzione di subappaltare le lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS 4 (al 100%), tale requisito non dovrà essere dichiarato.
3. Si veda risposta a chiarimento n. 3 indicato nella Nota del 25.08.2016, Prot. n. 2816.
4. In caso di consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. Il sopralluogo, inoltre, deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

13. Richiesta di chiarimento “ *...è possibile subappaltare interamente la categoria OS4, non essendo in possesso di relativa qualifica, o se sia necessario costituire per essa ATF”*

13. Chiarimento: La lavorazione rientrante nella cat. SOA OS4 è interamente subappaltabile in quanto non supera il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto (si veda art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016).



14. Richiesta di chiarimento “Essendo in possesso dell’Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV e partecipando in Associazione Temporanea di Impresa per la categoria OG11, chiede se sia possibile subappaltare interamente la categoria OS4 (come sembra evincersi dal Disciplinare di gara al punto 3); si richiede tale delucidazione in quanto il chiarimento n. 1 sembra invece escludere tale possibilità”

14. Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n. 13. Si precisa che il chiarimento n. 1 fa riferimento ad una fattispecie differente da quella in esame in quanto nel suddetto chiarimento si richiedeva il subappalto al 100% di tutte le lavorazioni rientranti nelle categorie SOA OS6/OS4/OG11 (il cui importo complessivo eccede la soglia del 30% suddetta).

15. Richiesta di chiarimento: “in merito alla “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL RECUPERO EDILIZIO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA GASPARE LANDI(omissis) ... chiediamo:

1. Se l’avvalimento per le categorie OS 6; OS 7; OG 11 è autorizzato?

2. Se la cauzione provvisoria può essere firmata digitalmente, ovvero inserito nella busta un cd contenente la cauzione provvisoria firmata digitalmente e una copia cartacea con codice di controllo”

15. Chiarimento: In merito alle richieste di chiarimento in esame si illustra quanto segue:

1) Per le categorie OS6 e OS7 non è prevista la qualificazione obbligatoria (e quindi è ininfluente l’avvalimento per le predette categorie). Pertanto nel caso in esame, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 l’operatore economico potrà avvalersi dell’avvalimento per la categoria SOA OG 11. Si ricorda che l’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre alla eventuale SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (che verranno altresì soggetti a comprova tramite il sistema AVCPass). Per l’avvalimento si rimanda, inoltre, a quanto statuito dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.


2) Si rimanda al precedente chiarimento n. 11, punto 2).

16. Richiesta di chiarimento: “.... a pagina 3 del disciplinare di gara viene esplicitamente indicato “la categoria prevalente OG1, ricomprende la lavorazione riconducibile alla categoria OS4 di importo inferiore al 10% dell’appalto o a 150.000,00 euro. Tale categoria non si rileva ai fini della qualificazione dell’appaltatore (l’importo è ricompreso nella categoria prevalente sopra evidenziato) ma viene rilevato esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera d), del C.P.A.”, se tale categoria è quindi subappaltabile e non è rilevabile ai fini della qualificazione dell’appaltatore, come è possibile dover dimostrare i requisiti tramite SOA o tramite dichiarazione di possesso dei requisiti (allegato 3 o allegato 4)? Vanno inseriti i requisiti del subappaltatore?”

16. Chiarimento: Per la categoria OS4 l’attestazione SOA dovrà essere prodotta/dichiarata dal partecipante che intenda effettuare la lavorazione direttamente. In caso di subappalto, invece, i requisiti in capo al subappaltatore verranno verificati in un momento successivo e quindi non andranno riportati nella istanza di partecipazione alla gara.

17. Richiesta di chiarimento: “...1. essendo noi in possesso della categoria OG1 classe II e non essendo in possesso delle categorie OS 6; OS 7; OG 11 chiediamo se di queste possiamo avvalerci dell’avvalimento e se serve per tutte e tre le categorie o se di queste alcune possiamo subappaltarle al 100% ?

2. Se la cauzione provvisoria può essere firmata digitalmente, ovvero inserito nella busta un cd contenente la cauzione provvisoria firmata digitalmente e una copia cartacea con codice di controllo.”



17. Chiarimento: Si richiama, per entrambi i quesiti, quanto indicato nella risposta alla richiesta di chiarimento n. 15. In merito al subappalto si precisa che, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, le lavorazioni subappaltate non possono eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

18. Richiesta di chiarimento: *“La ns impresa è in possesso delle seguenti Categorie SOA:*

OG1 CLASS II

OG11 CLASS I

Possiamo partecipare alla gara come impresa singola subappaltando al 100% le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 OS7 e OS4?

18. Chiarimento: Nel caso in esame non si potranno subappaltare interamente le lavorazioni appartenenti alle categorie SOA OS6, OS7 e OS4. Nello specifico, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, le lavorazioni subappaltate non possono eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.

19. Richiesta di chiarimento: *“.....in merito alla gara in oggetto non avendo la categoria OS4 è possibile usufruire dell'ausilio dell'avvalimento od è obbligatoria la partecipazione in ATF?”*

19. Chiarimento: la categoria OS 4 non rileva ai fini della qualificazione dell'appaltatore ma soltanto ai fini del subappalto. L'impresa concorrente, non in possesso della categoria OS4, per la dimostrazione dei requisiti può avvalersi:

*possesso dei requisiti secondo quanto disposto dall'art.90 del DPR 207/2010 (essendo importi <150.000,00 Euro) e dall'art.89 del DLgs 50/2016 (avvalimento);

*ricorso al subappalto;

*costituzione di un A.T.I. (associazione temporanea di Imprese) con ditta in possesso dei requisiti di cui sopra.

Si rimanda ai chiarimenti nn. 1 e 4 riportati nella nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016.

20. Richiesta di chiarimento: *“Con la presente premettiamo che siamo in possesso di attestazione SOA per le categorie OG 1 Clas.II + OG 11 Class. III - OS 30 Class. I + OS 28 Class. II, inoltre siamo in possesso di Iso 9001:2008 e Iso 14001:2015 e poniamo i seguenti quesiti:*

1) scadenza gara e' il 26/09/2016 oppure il 27/09/2016 H 12,30?

2) La categoria OS 4 essendo ricompresa nella OG 1 Class.II, e' totalmente (100%) scorporabile e subappaltabile? Non è necessario essere attestati Soa per la OS4?

3) La categoria OS 6 e OS 7 sono subappaltabili entro il 30% dell'importo a base di gara? Non è necessario essere attestati Soa per OS 6 e OS7 perchè sono ricomprese nella OG 1 Class. II??

4) E' possibile dichiarare il subappalto per tutte le categorie ovvero OS 4 + OS 6 + OS 7 + OG 1 + OG 11 entro il 30% dell'importo a base di gara?? Essendo noi attestati Soa OG 1 CLASS. II + OG 11 CLASS.III???

5) La cauzione provvisoria può usufruire delle riduzioni di legge, in quanto siamo in possesso dell'ISO 9001:2008 e 14001:2015?

6) Nel disciplinare si richiede Dichiarazione sostitutiva del certificato del tribunale, è sufficiente una Autocertificazione dell'impresa partecipante oppure serve la certificazione dal Tribunale di competenza?”

20. Chiarimento: In merito ai quesiti posti si rappresenta quanto segue.

1) Come previsto dal bando di gara, nel disciplinare e nelle ulteriori precisazioni rese dalla Stazione Appaltante nella nota Prot n. 2816 del 25.08.2016 (pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP), il termine ultimo per presentare le offerte è il giorno 27.09.2016, ore 12.30;

- 2) Non è necessaria l'attestazione SOA OS4. Tale categoria è scorporabile e subappaltabile purché si rispettino i limiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (si veda art. 105). Si rimanda ai chiarimenti nn. 1 e 4 riportati nella nota Prot. n. 2816 del 25.08.2016;
- 3) Si rimanda a chiarimento n. 1 e chiarimento n. 4 di cui alla nota Prot n. 2816 del 25.08.2016 (pubblicata sul sito istituzionale dell'ASP). Per i limiti del subappalto si rimanda al precedente punto 2).
- 4) Sì, purché si rispetti il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto, così come stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 5) Si rimanda a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in questione l'importo della garanzia è ridotto del 50% per la UNI CEI ISO9000. Alla riduzione predetta è cumulabile una ulteriore riduzione del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- 6) È sufficiente una autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (sia per le imprese individuali – pag. 13 - che per le imprese commerciali e società cooperative –pag. 14).

21. Richiesta di chiarimento: “.....premesse che:

- che al punto 7 del disciplinare di gara viene richiesto un delegato dipendente diretto del soggetto concorrente;
- la Riforma del mercato del lavoro – L. 92/2012 – ha modificato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro di tipo accessorio, confermando all'INPS il ruolo di concessionario del servizio, ed estendendo l'ambito di utilizzo di questa modalità di lavoro;
- numerosi enti al presente quesito ci rispondono: <<in considerazione delle caratteristiche del rapporto che si instaurerà con il prestatore così come delineate dalla normativa di settore e dai chiarimenti forniti dall'INPS, si ritiene ammissibile l'ipotesi prospettata del dipendente assunto con voucher>>, richiediamo di far intervenire al sopralluogo, con la delega del legale rappresentante, un dipendente assunto a tempo determinato con il sistema dei voucher INPS la cui figura è ben definita nell'allegata informativa dell'INPS, in quanto possono utilizzare tale modalità gli imprenditori operanti in tutti i settori, con la sola esclusione di far svolgere prestazioni a favore di terzi, soddisfacendo così il requisito previsto dall'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 207/2010.”

21. Chiarimento: Nel disciplinare è chiara la richiesta di far partecipare un dipendente verificabile dal libro Unico del lavoro (è chiaro l'intento di pretendere persona inserita nella realtà aziendale che possa realmente prendere visione dei lavori e delle relative problematiche escludendo lavoratori occasionali, come ad es. assunti tramite voucher o prestatori d'opera).

22. Richiesta di chiarimento: “.....Con riferimento alla procedura per l'affidamento dei lavori di recupero edilizio immobile in via Gaspare Landi 8 Piacenza, realizzazione di struttura socio assistenziale dedicata ad utenti affetti da autismo, con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla compilazione della Lista delle Categorie, in quanto abbiamo riscontrato delle incongruenze nelle quantità indicate per alcune voci, ovvero:

- codice 17 a ISOLAMENTO TERMICO A PARETE CON LASTRE IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO
 - PER OGNI 10 MM IN PIU' la quantità riportata nella lista delle categorie è pari a 59,455 m2 mentre il c.m.e. riporta 127,705 mq
 - codice 40 PORTE INTERNE IN LAMINATO la quantità riportata nella lista delle categorie è pari a 9,03 cad mentre il c.m.e. riporta 5 cad
 - codice 41 PORTE INTERNE IN LAMINATO A DUE BATTENTI la quantità riportata nella lista delle categorie è pari a 27,72 cad mentre il c.m.e. riporta 11 cad
- si chiede di chiarire se la lista delle categorie sia da aggiornare come unità di misura o come quantità indicate?”

22. Chiarimento: Si precisa che tutte le quantità inserite sulla lista possono e debbono essere controllate dal concorrente, infatti, le quantità inserite sono modificabili sulle liste stesse. Considerato che nello specifico, da un attenta verifica, le quantità corrette di cui ai codici 17a, - 40 - 41 sono quelle riportate nel C.M.E. (per mero errore sulla lista delle categorie sono riportate quantità differenti), si invitano le ditte concorrenti a modificare / correggere sulle liste delle categorie le quantità ivi riportate con quelle desunte dal C.M.E..

23. Richiesta di chiarimento: “.....Essendo in possesso dell’Attestazione SOA per la categoria OG1 classifica IV e partecipando in Associazione Temporanea di Impresa per la categoria OG11, chiede se sia possibile subappaltare interamente la categoria OS7.”

23. Chiarimento: Tale categoria è scorporabile e subappaltabile purché si rispettino i limiti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (si veda art. 105).

24. Richiesta di chiarimento: “... in merito alla gara in oggetto “....(omissis)” siamo a richiedere quanto sotto:

*E' previsto l'avvallimento?

*Se l'avvallimento è previsto deve essere richiesto per tutte le categorie?

* E' previsto l'avvallimento per la categoria OG11?”

24. Chiarimento: in ordine al quesito posto si rappresenta che:

a) è previsto l’istituto dell’avvallimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

b) Si rimanda al precedente chiarimento n. 15. Per l’istituto dell’avvallimento si rimanda all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) E’ previsto l’avvallimento per la categoria OG 11. Si rimanda al precedente chiarimento n. 15.


25. Richiesta di chiarimento: “...Stante l’abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010, chiedo se è possibile ammettere al sopralluogo anche persona esterna all’impresa , con contratto di collaborazione , prestatore d’opera oppure professionista , così come stanno facendo altri enti “.

25. Chiarimento: Si rimanda al chiarimento n. 21.

26. Richiesta di chiarimento: “in merito alla gara in oggetto chiediamo se essendo certificati OG1 DI IV classifica e facendo Ati con OG11 possiamo partecipare dichiarando il subappalto delle altre categorie (OS4/OS7/OS6) o comunque dichiarando subappalto OS4 e facendo noi parti delle lavorazioni delle categorie OS7 e OS6 non a qualificazione obbligatoria?”

26. Chiarimento: Per il subappalto si ricorda che gli importi delle lavorazioni subappaltate non possono essere superiori al 30% dell’importo complessivo del contratto; pertanto il subappalto al 100% delle lavorazioni di cui alle categorie OS4, OS7 e OS6 non è ammesso in quanto superiore al predetto 30% (si veda art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016). Per il secondo caso prospettato (subappalto OS4 e di parte delle lavorazioni OS6 e OS7), si ricorda che, in ogni caso, le lavorazioni subappaltate non dovranno superare il 30% suddetto.

Ulteriori precisazioni rese dalla Stazione Appaltante in merito alla documentazione di gara:



- lista delle categorie: Si sottolinea che, per mero errore sulla lista delle categorie, in riferimento ai codici 17a, - 40 - 41 sono riportate quantità differenti rispetto al C.M.E.. Considerato che, da un'attenta verifica della lista delle categorie, le quantità corrette di cui ai codici 17a, - 40 - 41 sono quelle riportate nel C.M.E., si invitano le ditte concorrenti a modificare / correggere sulle liste stesse le quantità ivi riportate con quelle desunte dal C.M.E..

Si rimanda al chiarimento n. 22.

Ringraziando, si porgono
Distinti Saluti

Piacenza, li 01 SET. 2016

Il RUP

(Ing. Matteo Stagliati)